



PROVINCIA DI NUORO

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016

DELIBERAZIONE

N. 11 del 22/01/2020

OGGETTO: Modifica deliberazione Amministratore Straordinario n. 201 del 12.11.2019 "Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - art. 14 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 - Atto organizzativo".

L'anno 2020, addì 22, del mese di Gennaio, alle ore 13:40 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22, l'Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giovanni Mario Basolu, procede all'esame dell'atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza della Giunta Provinciale.

L'Amministratore Straordinario

richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia Ogliastra;

visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;

visto l'art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore Straordinario;

vista la propria deliberazione n. 201 del 12.11.2019 recante "Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 14, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 – Atto organizzativo";

dato atto che con la predetta deliberazione si è provveduto ad individuare, quale posizione dirigenziale equivalente a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, e quindi soggetto alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) ad f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, solamente il direttore generale della Provincia;

vista la delibera n. 1202 del 18.12.2019 con la quale l'ANAC, dopo una disamina del dettato normativo, ha ritenuto che *“le funzioni del Direttore e del Segretario comunale o provinciale implicano l'esercizio di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane e strumentali ritenuti di altissimo livello”, tipici delle figure dirigenziali di livello apicale, analogamente a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, che, nell'ottica della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, sono presupposto per l'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f.)”;*

ritenuto, pertanto, dover modificare la citata deliberazione n. 201 del 12.11.2019;

visto, altresì, l'art. 1, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.”*, che dispone:

“7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;*
- b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;*
- c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.*

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) *graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;*
- b) *previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;*
- c) *individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonchè in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.”;*

considerato che, in virtù della citata norma, gli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale – per tutto l'anno 2020 - sono da considerarsi sospesi per tutti i titolari di incarichi dirigenziali;

acquisito, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario generale, dr. Giovanni Mario Basolu;

delibera

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n. 201 del 12.11.2019;
2. di individuare, conseguentemente, quali posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, il Direttore generale, se nominato, ed il Segretario generale della Provincia, che pertanto sono soggetti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) ad f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
3. di dare atto che fino al 31 dicembre 2020 restano sospesi per tutti i titolari di incarichi dirigenziali gli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

Giovanni Mario Basolu
(Firmato Digitalmente)

L' Amministratore Straordinario

Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)

Provincia di Nuoro

Nuoro

SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Modifica deliberazione Amministratore Straordinario n. 201 del 12.11.2019 "Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - art. 14 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 - Atto organizzativo."*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 22/01/2020

Il Dirigente del Settore
DOTT. GIOVANNI MARIO BASOLU
(Firmato digitalmente)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Nuoro, li 23/01/2020

L'impiegato della Segreteria

Maura Olianas